

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

✍ **Articolo 62**

Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
 - a) ai mezzi di trasporto;
 - b) ai cantieri temporanei o mobili;
 - c) alle industrie estrattive;
 - d) ai pescherecci;
 - d-bis*) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di una azienda agricole o forestale

✍ **Articolo 63**

Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell' allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. **L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.**
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 64

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
 - b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>SANZIONE</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro</i> <i>¼ 1.315,20 euro</i>

Articolo 65

Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>SANZIONE</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro</i> <i>¼ 1.315,20 euro</i>

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>SANZIONE</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 1.096 a 5.260,80 euro</i> <i>¼ 1.315,20 euro</i>

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 66

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>SANZIONE</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro</i> <i>¼ 1.753,60 euro</i>

Articolo 67

Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera c)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>68, comma 1, lettera c)</i>	<i>Da 548 a 1.972,80 euro Ottemperata 548 euro Non ottemperata 657,60 euro</i>

- ✍ 3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
- ✍ 4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
- ✍ 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

CAPO II

SANZIONI

Articolo 68

Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 66;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64 comma 1 e 65, commi 1 e 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.